



Comune di Inverso Pinasca

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2019
--

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ORSELLO CRISTINA ELISABETTA - Presidente	Sì
2. ROSSI VALERIA - Vice Sindaco	Sì
3. BARET SILVIA - Consigliere	Sì
4. REFOURN SIMONE - Consigliere	Giust.
5. CELEGATO FRANCO - Consigliere	Sì
6. USSEGLIO FRANCO - Consigliere	No
7. RIBET SIMONA - Consigliere	Sì
8. LOMI MARTINA - Consigliere	Giust.
9. SAPEI ADA PIERA - Consigliere	Sì
10. BASILE LUCA MICHELE - Consigliere	Giust.
11. MINNELLI FRANCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ORSELLO CRISTINA ELISABETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 06.04.2016, in vigore dal 1 gennaio 2016, e delle sue componenti;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019;

RILEVATO che sia il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2021, sia il Bilancio Triennale 2019-2021, sono stati redatti determinando l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel seguente modo:

- 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- 9,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi ed C/1, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- 8,3 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili)
- 7,4 (sette virgola quattro) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi suddetti la base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di stabilire per l'anno 2019 relativamente all'Imposta Municipale Unica le seguenti aliquote:

- 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- 9,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi ed C/1, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- 8,3 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili)
- 7,4 (sette virgola quattro) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi suddetti la base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco, Cristina Elisabetta Orsello;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario comunale;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
ORSELLO CRISTINA ELISABETTA

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dr. Graziano Solaro